

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 10 aprile 2020

Circolare n. 10/2020

OGGETTO: Approvazione del "DECRETO LIQUIDITA'"

È stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 74, il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. "Decreto Liquidità"**, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Si riportano di seguito le misure introdotte in ambito fiscale ritenute maggiormente significative.

ART.18 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SCADENTI ENTRO IL MESE DI APRILE E MAGGIO 2020

Tra le misure fiscali adottate con il Decreto in esame, si segnala la **sospensione dei versamenti da effettuarsi entro i mesi di aprile e maggio 2020** relativi:

- all'Iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt.23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale/comunale irpef operate in qualità di sostituti d'imposta nonché ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:
 - con ricavi/compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari) non superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.
In pratica deve essere verificata la riduzione di almeno il 33% del fatturato/corrispettivi
 - nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
 - nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019;
 - con ricavi/compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari) superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.
In pratica deve essere verificata la riduzione di almeno il 50% del fatturato/corrispettivi
 - nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
 - nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019;

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

- all'IVA in favore di tutti i soggetti con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto – 2019 per i soggetti solari) che hanno registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.

Si precisa che la sospensione in esame riguarda tutti i contributi previdenziali e pertanto con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda anche **la prima rata fissa per il 2020** dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti **alla Gestione IVS commercianti ed artigiani**.

Dovrà **essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco**.

I versamenti di cui ai punti precedenti dovranno essere versati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate a partire da giugno.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Resta invece l'obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui **redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 25 del DPR 600/73** e quelle **sulle provvigioni di agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori d'affari**.

Sospensione versamenti per specifici soggetti

Si precisa che per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (*Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero*) cioè la **sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte** operate in qualità di sostituto d'imposta/dei **contributi** previdenziali e assistenziali / dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria **scadenti nel periodo 02.03 - 30.04.2020** a favore di:

- imprese turistico-ricettive;
- agenzie di viaggio e turismo;
- tour operator;

che hanno il domicilio fiscale o la sede legale / operativa **in Italia**.

La sospensione di cui all'art. 8 comma 1 del DL 9/2020 è stata estesa (dall'art. 61 commi 1 e 2 del DL 18/2020 anche ai seguenti soggetti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere **effettuati in unica soluzione**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 01.06.2020 (il 31.05.2020 cade di domenica).**

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Si evidenzia che la specifica sospensione prevista dagli artt. 8 e 61 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) interessa i soggetti che "non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione" disposta dall'art. 18 del decreto in esame. Quindi, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di ricavi/compensi dei mesi di marzo e aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

ricavi/compensi 2019 superiori a euro 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione. In questo caso la sospensione opera anche con riferimento all'Iva in scadenza il 16 aprile e 16 maggio 2020.

ART. 19 - PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISORIE INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti **nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono soggetti a ritenuta d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973 (redditi di lavoro autonomo/provvigioni agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori d'affari), da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I soggetti che si avvalgono di suddetta opzione devono rilasciare **apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il comma 2 dell'articolo in esame **abroga** il comma 7, dell'articolo 62, del DL 17 marzo 2020, n. 18: esso prevedeva un "aiuto" finanziario alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l'importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti potevano chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto (18 marzo) e il 31 marzo 2020.

Lo Studio suggerisce ai contribuenti che si avvalgono della presente opzione, che devono rilasciare l'apposita dichiarazione descritta sopra, di indicare nella "Causale" della fattura la dicitura «Per l'applicazione e versamento della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto si fa riferimento all'articolo 19 del decreto-legge n. 23 del 2020».

ART. 20 - METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO

Unicamente per gli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i solari)**, è consentito calcolare e versare gli stessi utilizzando **il metodo previsionale, in misura ridotta, senza incorrere in sanzioni ed interessi** purchè l'importo degli acconti effettivamente versati non sia **inferiore all'80 per cento di quanto dovuto** in base al risultato della **dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020.**

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

ART. 21 - RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria), di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo 2020 (rientrano ad es. la tassa di concessione governativa e ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo/provvigioni agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori d'affari - *si rinvia alla Circolare di Studio n. 8/2020*) sono considerati tempestivi se effettuati **entro il 16 aprile 2020**.

ART. 22 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

E' stata prorogata dal 31 marzo 2020 al **30 aprile 2020** la scadenza entro la quale i sostituti d'imposta devono consegnare la certificazione unica agli interessati (sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica).

Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione telematica delle certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica all'Agenzia **entro il 30 aprile 2020**.

La scadenza della trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante il "730 precompilato" continua a essere prevista entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770).

ART. 23 PROROGA DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ARTICOLO 17-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 **Proroga certificati per gli appalti**

Viene estesa la validità dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997, emessi entro il 29 febbraio 2020, sino al 30 giugno 2020.

Si tratta dei certificati che consentono di disapplicare i controlli sul versamento delle ritenute nell'ambito degli appalti e subappalti.

L'esistenza di un certificato in corso di validità, autorizza l'effettuazione delle compensazioni per il pagamento delle predette ritenute e dei contributi previdenziali.

ART. 26 - SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture può essere fatto **senza il pagamento di sanzioni ed interessi**:

- per il **primo trimestre 2020** - se l'imposta dovuta è inferiore a 250 Euro - **entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio**;
- per il **primo e per il secondo trimestre 2020** - se l'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno è inferiore complessivamente a 250 Euro - il versamento

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

può essere posticipato alla scadenza prevista **per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020.**

Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre 2020.

ART. 30 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il decreto in esame estende l'agevolazione introdotta dall'articolo 64, D.L. 18/2020 (credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro), includendo le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito di imposta trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa di cui all'art. 64 del DL 18/2020, quindi nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo saranno disposte con apposito decreto del Mise e del Mef.

ART. 35 PIN INPS

Fino al termine dello stato di emergenza (deliberato il 31 gennaio 2020) l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente.

ART. 36 TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE

Il comma 1 dell'art. 36 prevede un'ulteriore proroga, **dal 15 aprile all'11 maggio 2020**, della **sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali**; inoltre, sono **rinviate d'ufficio le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti** presso tutti gli uffici giudiziari, con la conseguenza che il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 dell'art. 83 è fissato **al 12 maggio 2020**; le suddette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 art. 83 D.L. 18/2020 (procedimenti di mediazione, procedimenti di negoziazione assistita ecc; procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare).

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Fiabane & Partners -

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265